

Edizione di lunedì 27 Febbraio 2023

PROFESSIONISTI

100 Best in Class: le categorie premiate
di TeamSystem

AGEVOLAZIONI

Soluzioni operative per la gestione dei bonus edilizi
di Emanuel Monzeglio, Filippo Bisso

IVA

Assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati senza detrazione dell'Iva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Novità e recenti chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
di Debora Reverberi

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva ed opzione per l'enoturismo e oleoturismo
di Luigi Scappini

PROFESSIONISTI

100 Best in Class: le categorie premiate

di TeamSystem



In un [precedente articolo](#) è stata introdotta l'iniziativa, ribattezzata **100 Best in Class**, ideata con una sinergia che vede coinvolte **TeamSystem**, **Euroconference** e **Forbes**, e che, anche quest'anno, si ripropone di premiare le **100** migliori **eccellenze** italiane tra i **commercialisti** e i **consulenti del lavoro**.

Il successo della scorsa edizione è confermato dalle numerose **adesioni** pervenute anche per l'edizione 2023.

Al contempo, la partecipazione del mondo professionale certifica il cambiamento dei professionisti che decidono di mettersi in gioco e in qualche modo misurarsi. Il **confronto**, da sempre, rappresenta una tappa e un momento fondamentale per la crescita del professionista.

Il confronto, nonché la comunicazione e l'incontro con altri professionisti rappresentano da sempre un valido strumento da cui trarre **spunti** per **migliorare** le proprie **performances**, per **diversificare** implementando la propria **offerta**, nonché per creare sinergie costruttive.

Non bisogna, inoltre, tralasciare uno degli aspetti che, dapprima a seguito di una sempre maggior globalizzazione dei mercati e della stessa professione e, successivamente, a causa della crisi pandemica, ha assunto sempre maggior risalto e importanza nel posizionamento sul mercato dei professionisti: l'**evoluzione tecnologica** e il suo utilizzo intelligente per poter fornire servizi sempre più all'avanguardia e al passo con i tempi.

Quest'anno le **categorie** rappresentative dell'eccellenza e del successo di un professionista, senza volere con questo sminuire eventuali altre prerogative proprie del singolo, sono state ridotte a 3.

Competenza e Crescita: in un contesto di mercato sempre più esigente e mirato alla ricerca di **specializzazioni**, premiante è sicuramente lo sviluppo di sempre maggiori competenze. Questa

sezione è dedicata agli Studi che hanno segnato le **migliori performances** in termini di **crescita** rispetto all'anno della propria costituzione, per quanto riguarda gli **ambiti disciplinari** coperti e le connesse **competenze**. Senza competenza non vi può essere una crescita permanente e consolidata del proprio **business**, ed è per questo che le due categorie sono state accorpate.

Innovazione Digitale: come detto, in questo periodo contraddistinto dalla pandemia che ha portato una riduzione dei rapporti diretti con le persone e quindi con il proprio team e i propri clienti, un ruolo fondamentale è stato svolto dall'innovazione digitale di cui, da sempre, Teamsystem ed Euroconference sono fautori di una sempre più larga e ampia utilizzazione. In questa categoria verranno selezionati e premiati gli Studi che hanno **interpretato** in modo ottimale e completo l'**innovazione digitale**, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.

Valore economico e sviluppo di business: tra le **mission** del professionista vi è sicuramente quella di **accompagnare** il proprio **cliente** nella fase di sviluppo e crescita come in quella di difficoltà. In questa categoria premieremo gli Studi che hanno supportato e consigliato i propri clienti nella creazione di un maggiore valore economico e nello sviluppo del *business*.

[A questo link, il form per inviare la propria candidatura.](#)

AGEVOLAZIONI

Soluzioni operative per la gestione dei bonus edilizi

di Emanuel Monzeglio, Filippo Bisso



È ormai assodato come il **mercato delle compravendite dei crediti fiscali** originati da interventi edilizi sia giunto al **suo epilogo**. A determinare l'attuale situazione è stata dapprima la **completa chiusura** del canale bancario e, successivamente, la **pubblicazione del recentissimo D.L. 11/2023** (G.U. Serie Generale n. 40 del 16.02.2023 ed entrato in vigore il 17.02.2023).

Nello specifico, la chiusura dei portali bancari per le compravendite di crediti fiscali è da ricercarsi non tanto nel raggiungimento dei plafond massimi di acquisto – tarati dai diversi istituti in relazione alla propria capacità di assorbimento fiscale (sulla base della quale di spazio dovrebbe ancora essercene) – bensì nella forte **insicurezza** che si era venuta a creare sul versante della **responsabilità solidale** posta in capo agli acquirenti dei crediti fiscali compravenduti, **a seguito delle modifiche recate al comma 6 dell'articolo 121 D.L. 34/2020 dall'articolo 33-ter D.L. 115/2022**.

Il **D.L. 11/2023** non fa altro che “*gettare benzina sul fuoco*” ponendo un **blocco definitivo** alla possibilità di effettuare cessioni del credito e sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi e per **tutte quelle pratiche iniziate a partire dal 17 febbraio 2023**.

Il decreto in commento è stato, infatti, **aspramente criticato** nei giorni scorsi dalle più rappresentative associazioni di categoria, sebbene lo stesso – a parere degli scriventi – **possa potenzialmente comportare alcuni risvolti positivi per il pregresso**, potendo paradossalmente sbloccare l'attuale situazione che vede, secondo le stime, crediti incagliati per un importo pari ad oltre 15 miliardi di euro.

Una più **chiara definizione di quelli che sono gli obblighi degli acquirenti** dei crediti di imposta, che consentono loro di essere esclusi dai rischi di responsabilità tributaria solidale per concorso colposo nella violazione (articolo 1 D.L. 11/2023), unitamente alla **prosecuzione della possibilità di beneficiare dei bonus edilizi mediante le opzioni di sconto o cessione sino alla naturale scadenza** – prevista dall'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) (2024 e, per il superbonus 2025) – **solo per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro la data di**

entrata in vigore del decreto (articolo 2 D.L. 11/2023) dovrebbero da soli **bastare per ridare nuova linfa vitale** al sistema bancario, comportando un aiuto al **più rapido smaltimento** delle pratiche di cessione ancora in sospeso.

Fatta questa premessa, si ritiene utile proseguire con un riepilogo delle **diverse possibilità** che si hanno a disposizione per **una più efficiente gestione delle detrazioni fiscali** (sorte in capo al beneficiario originario dell'intervento) **ovvero dei crediti fiscali** (acquisiti dai fornitori che hanno applicato lo sconto o acquistati direttamente dai relativi cessionari).

La **modalità standard** rimane quella della **detrazione in dichiarazione dei redditi**, sempre che il soggetto beneficiario sia capiente e quindi abbia una **imposta lorda in grado di assorbire interamente la detrazione annua** a lui spettante.

Il **riporto in dichiarazione** del beneficio sotto forma di detrazione – per i soggetti capienti – potrebbe essere **una soluzione economicamente e finanziariamente vantaggiosa** visti i tassi (usurari) di sconto con cui sono stati compravenduti i crediti fiscali nell'ultimo periodo.

Si badi inoltre che, **la scelta di portare in dichiarazione la prima quota di detrazione non implica l'obbligo di riportare nel dichiarativo le quote rimanenti per le restanti annualità**.

Infatti, si potrebbe **detrarre** la prima rata (e la seconda, la terza e così via), per poi **cedere tutte le rate annuali** componenti la detrazione residua (è la cosiddetta "*cessione differita*"). **In questo ultimo caso però la cessione deve obbligatoriamente essere effettuata per l'intero ammontare pari alla detrazione residua**.

È importante sottolineare **come tale opzione sia irrevocabile**.

Vien da sé che per i **soggetti incapienti** (per condizione di incapacienza cronica) **potrebbero**, comunque, esserci alcuni spiragli per **un recupero della detrazione**, seppur parziale, negli anni a venire.

A tal proposito **una possibile soluzione alternativa** all'utilizzo in detrazione, peraltro di difficile percorribilità per quegli interventi le cui spese sono state sostenute nel corso del 2022 o in anni antecedenti, almeno nell'immediato, rimane **la cessione ad un istituto finanziario** del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Come sopra esposto potrebbero infatti esserci **spiragli per una nuova riapertura**, ma **il tempo necessario per disbrigare tutte le pratiche preliminari** occorrenti al completamento della cessione (es. contatti prodromici con l'istituto finanziario, rilascio delle credenziali per l'accesso al portale dell'Advisor, disamina della documentazione di legge da parte dell'Advisor, attesa del rilascio del report positivo sulla documentazione presentata, formalizzazione e stipula del contratto di cessione, ecc.) **si scontra con il termine ultimo per l'invio del modello di comunicazione** dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di

ricarica.

In questo senso, il **termine ultimo fissato era il 16 marzo 2023** ma, tramite un emendamento al Milleproroghe, **è stato spostato al 31 marzo 2023**.

Spirato questo termine l'unica soluzione percorribile potrebbe essere pur sempre la anzidetta **"cessione differita"** (per quegli interventi le cui spese sono state sostenute nel corso del 2022 o anni antecedenti). **Più tempo invece per le cessioni di crediti corrispondenti a detrazioni sorte a fronte di spese sostenute nel corso del 2023**, il cui termine rimarrebbe quello ordinario del **16 marzo dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa.

L'ulteriore soluzione potrebbe essere quella che vede **il committente trovare un accordo con uno o più fornitori** affinché gli stessi applichino uno **sconto sul corrispettivo** (questo schema, peraltro, in assenza di un General Contractor risulta poco praticato) o, in alternativa, l'utilizzo dello **sconto "parziale" sul corrispettivo**.

La circostanza che la norma ponga un tetto massimo di sconto applicabile implica, infatti, la possibilità che il fornitore applichi uno **sconto soltanto parziale rispetto all'entità massima cui può arrivare** ([circolare 24/E/2020](#), [interpello n. 235 del 09.09.2020](#)).

Questa soluzione potrebbe **essere utile sia al cliente/committente**, il quale riuscirebbe a spuntare ugualmente una scontistica sulle spese da sostenere, **sia al fornitore stesso**, il quale acquisirebbe un credito (tarato sulla sua capacità fiscale di assorbimento) compensabile in F24, con la medesima cadenza con cui avrebbe detratto il committente in assenza di sconto in fattura, ovvero cedibile ad eventuali terzi acquirenti (di qualunque natura, vigilati o meno).

La possibilità di una opzione parziale, tale per cui una parte del beneficio fiscale permane come detrazione in capo al beneficiario/committente, costituisce infatti una caratteristica tipica della sola *"opzione di sconto sul corrispettivo"*, posto che, nel caso di opzione per la cessione del credito, quest'ultima **può essere esercitata esclusivamente per l'intero ammontare della corrispondente detrazione**.

Peraltro, si precisa come nel caso dello **sconto in fattura parziale**, la **detrazione residua rimasta in capo al beneficiario/committente** lasci spazio alla possibilità, per lo stesso, di **optare successivamente per la cessione del credito**.

Accanto alla **tradizionale detrazione e alle due**, ormai note, **opzioni di cui all'articolo 121 D.L. 34/2020** (cessione del credito e sconto in fattura sul corrispettivo) sopra commentate, possono essere sfruttati, a parere degli scriventi, determinati strumenti non convenzionali – ma pur sempre ammessi normativamente – utili per non "perdere" le detrazioni spettanti.

Ci si riferisce in particolare alla gestione delle spese in modo frazionato (**gestione dei SAL**), alla possibilità di cedere il credito a più soggetti nell'ambito di una unica cessione del credito (**cessione plurisoggettiva del credito fiscale**) nonché alla possibilità di sfruttare l'istituto della

remissione *in bonis* per allungare il termine ultimo entro cui inviare il modello di comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

IVA

Assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati senza detrazione dell'Iva

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



La **cessione agevolata ai soci di beni immobili abitativi** per i quali **all'atto dell'acquisto non è stata detratta per intero l'Iva** può avvenire in regime di **esenzione Iva** ai sensi dell'[articolo 10, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972](#), con conseguente esclusione dal calcolo del pro-rata Iva.

In caso di **assegnazione**, la circostanza che l'imposta non sia stata detratta per intero all'atto dell'acquisto comporta che l'operazione sia **esclusa da Iva per carenza del presupposto oggettivo**.

Le disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2023 relative all'assegnazione ed alla cessione agevolata di taluni beni ai soci (tipicamente immobili) **non prevedono alcuna agevolazione ai fini dell'applicazione dell'Iva**, mentre prevedono la riduzione alla metà dell'imposta di registro e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Nella circolare 26/E/2016, emanata a commento della precedente possibilità di assegnazione agevolata, ed i cui chiarimenti devono ritenersi validi anche in questo contesto, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che **le assegnazioni di beni ai soci** costituiscono **operazioni assimilate alle cessioni di beni rilevanti ai fini Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, n. 6, D.P.R. 633/1972](#).

Tuttavia, richiamando la precedente **circolare 40/E/2002**, è stato chiarito che, in aderenza alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Ue (cause C-322/99 e C-323/99), l'**assegnazione** di beni ai soci (così come l'autoconsumo) è **escluso dal campo di applicazione dell'Iva** quando all'atto dell'acquisto **non è stata consentita la detrazione dell'imposta**.

Si tratta dei seguenti casi:

- beni acquistati presso privati, prima dell'1.1.1973 (data di introduzione dell'Iva)
- o con Iva non detratta per intero.

Al contrario, laddove si opti per la **cessione agevolata dei beni ai soci**, l'operazione assume **sempre rilievo ai fini Iva**, anche nelle ipotesi in cui l'acquisto sia avvenuto senza Iva o senza detrazione integrale dell'Iva stessa.

Tale ultima ipotesi potrebbe essere ricorrente, tenendo conto che l'[articolo 19-bis1, lett. i\), D.P.R. 633/1972](#) prevede l'**indetraibilità oggettiva** per l'acquisto di immobili abitativi, tranne che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione di immobili, ovvero per quelle imprese che **locano in esenzione** con conseguente applicazione del pro-rata di cui all'[articolo 19-bis D.P.R. 633/1972](#).

Ad esempio, se l'acquisto dell'immobile abitativo avviene da parte di una società immobiliare che intende rivendere il bene, **l'imposta assolta sull'acquisto non è detraibile**, ma tale circostanza non influisce sulla **rilevanza Iva della successiva cessione** (anche agevolata) dell'immobile (anche a favore dei soci).

Tuttavia, per tale cessione esente (senza alcuna possibilità di opzione per l'Iva) si prospetta un **"conflitto" normativo** tra le seguenti norme contenute nell'articolo 10:

- 8-bis, in base al quale sono **esenti da Iva le cessioni poste in essere da soggetti diversi dall'impresa che ha costruito o ristrutturato l'immobile**,
- e n. 27-quinquies, secondo cui sono **esenti da Iva le cessioni di beni (anche immobili) per i quali all'atto dell'acquisto non è stata detratta per intero l'Iva**.

La sostanziale differenza tra le due previsioni di esenzione risiede nel fatto che **quella contenuta nel numero 8-bis influenza il pro-rata di detrazione nell'anno in cui avviene la cessione esente** (fatta salva la cessione esente occasionale che non può farsi valere qualora il cedente sia una società immobiliare), mentre **le cessioni esenti di cui al n. 27-quinquies sono sempre escluse dal pro-rata** per espressa previsione contenuta nell'[articolo 19-bis](#).

Tenendo conto che il soggetto cedente è già stato penalizzato all'atto dell'acquisto con l'indetraibilità totale dell'imposta assolta, parrebbe se non altro più **equo** applicare la previsione di esenzione di cui al n. 27-quinquies allo scopo di evitare ulteriori conseguenze negative sulla detrazione dell'Iva.

AGEVOLAZIONI

Novità e recenti chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

di **Debora Reverberi**

La Legge di conversione del D.L. 198/2022 (c.d. **Decreto Milleproroghe**) ha riservato una **novità per le imprese che hanno validamente prenotato investimenti in beni strumentali entro il 31 dicembre 2022**: un emendamento, approvato dalle commissioni congiunte Affari costituzionali e bilancio del Senato, ha previsto infatti **un'ulteriore proroga dei termini di effettuazione**.

L'estensione temporale del termine non riguarda solo gli investimenti in beni materiali 4.0, la cui *dead line* era già stata oggetto di proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 ad opera del [comma 423](#) dell'articolo 1, Legge 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), **ma anche gli investimenti in beni ordinari**.

Nel dettaglio, **il nuovo calendario dei termini di effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022** risulta quello di seguito dettagliato:

- **investimenti in beni materiali e immateriali ordinari**, di cui al [comma 1055](#) dell'articolo 1, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) – aliquota del 6% fino a 2 milioni di euro e un milione rispettivamente, **al 30 novembre 2023**;
- **investimenti in beni materiali 4.0 dell'allegato A** annesso alla L. 232/2016, di cui al [comma 1057](#) dell'articolo 1, L. 178/2020 – aliquota del 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro, 20% oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro, 10% oltre i 10 e fino a 20 milioni di euro, **al 30 novembre 2023**;
- **investimenti in beni immateriali 4.0 dell'allegato B** annesso alla L. 232/2016, di cui al [comma 1058](#) dell'articolo 1, L. 178/2020 – 50% per investimenti complessivi fino a un milione di euro, **al 30 giugno 2023 (termine invariato)**.

Con l'inizio dell'anno l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, poi, **una molteplicità di documenti di prassi in materia**, che spaziano dal tema dell'individuazione del momento di effettuazione, alle regole per la fruizione del credito d'imposta in caso di noleggio o locazione operativa, all'esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa in determinati settori fino a **inediti chiarimenti sulle tipologie di beni agevolabili**.

Per quanto concerne **il momento di effettuazione dell'investimento**, col [principio di diritto n. 4/2023](#) l'Agenzia ne ha sintetizzato **il criterio generale di individuazione**:

- **applicazione delle regole dell'[articolo 109 Tuir](#) valevoli per i beni mobili** (la data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale non tenendo conto di eventuali clausole di riserva della proprietà)?
- **laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, valutazione caso per caso della volontà delle parti manifestata nel contratto** (se intenda privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure l'integrale adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore in un "contratto complesso").

Nella [risposta all'interpello 21/2023](#), resa in relazione all'iper ammortamento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito **le differenze tra "investimento complesso" e "costruzione in economia"**.

Il caso prospettato dall'istante, caratterizzato dall'acquisto di beni materiali dalla casa madre, servizi e materiali da fornitori terzi e impiego di personale interno per servizi di ingegnerizzazione e per il coordinamento dei vari fornitori esterni nella realizzazione del bene agevolabile, si configura come **"investimento complesso", in quanto composto da una serie di atti realizzati per mezzo di diverse e autonome acquisizioni di beni e servizi presso fornitori diversi, in tempi diversi.**

Secondo l'orientamento consolidato delle Entrate, **i costi per l'acquisito di ciascun bene e dei relativi servizi qualificabili come oneri accessori risultano autonomamente incardinati nella disciplina in vigore *pro tempore***, secondo l'articolo 109 del Tuir.

Nella [risposta all'interpello 62/2023](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa l'individuazione del momento di effettuazione di un **"investimento complesso" nel caso particolare in cui gli impianti agevolabili siano acquisiti mediante un unico contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto anche il fabbricato a cui si riferiscono.**

L'utilizzatore, sia ai fini della determinazione del momento di effettuazione sia ai fini della fruizione del credito, deve avere **riguardo alla data della formale sottoscrizione del verbale di accettazione e presa in consegna dell'intero fabbricato**, sebbene gli impianti risultassero già entrati in funzione e interconnessi nell'anno precedente.

In materia di noleggio o locazione operativa, si segnalano le [risposte agli interpelli 41/2023 e 47/2023](#):

- nella [risposta all'interpello 41/2023](#) viene ribadita la non spettanza del credito d'imposta in capo al locatario e viene evidenziata l'importanza che il soggetto locatore o noleggiante sopporti il rischio dell'investimento senza ribaltarlo sul locatore, come emergente dalle clausole contrattuali;
- nella [risposta 47/2023](#) l'Agenzia invece si sofferma sui **requisiti necessari a evitare il *recapture*, in caso di locazione temporanea del bene all'estero nel periodo di sorveglianza.**

La locazione operativa o il noleggio all'estero non rappresenta una delocalizzazione se:

- **il bene appartiene alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale** ed è impiegato nell'attività ordinariamente svolta dall'impresa in Italia?
- **il bene è utilizzato all'estero in misura non prevalente, in termini temporali ed economici**, rispetto all'utilizzo in Italia?
- **il canone di noleggio è in linea con quello pattuito tra soggetti indipendenti**, operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili?
- **il costo e il rischio dell'investimento sono integralmente a carico dell'impresa italiana.**

La **risposta all'interpello 101/2023**, al di là della complessità del caso prospettato dall'istante, cela alcune **importanti interpretazioni dell'Agenzia**:

- **l'investimento riconducibile alla categoria dei "costi di sviluppo"**, che in quanto tale si concretizza in beni di consistenza fisica (il prototipo sviluppato) in cui la componente materiale dell'attività risulta secondaria rispetto alla sua componente *intangibile* (la nuova conoscenza sviluppata), **non risulterebbe agevolabile**;
- **gli investimenti in beni immateriali ordinari agevolabili**, di cui ai [commi 1054 e 1055](#) dell'articolo 1, L. 178/2020, **consisterebbero esclusivamente in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni"** diversi da quelli dell'allegato B;
- **i diritti di proprietà industriale e i brevetti non risulterebbero agevolabili**, sia in quanto non rientranti nelle tipologie di beni ammissibili, sia in quanto mai riconducibili a oneri accessori di un bene materiale.

Per quanto riguarda, infine, **la causa di esclusione** prevista dal [comma 1053](#) dell'articolo 1 L. 178/2020 ("*beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti*"), nella [risposta all'interpello 134/2023](#), se ne **conferma l'applicabilità in via esclusiva**:

- **ai settori individuati dalla Legge;**
- **ai contratti di concessione di servizi e a tariffa.**

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva ed opzione per l'enoturismo e oleoturismo

di Luigi Scappini



La Legge di Bilancio per il 2018 (**L. 205/2017**) ha introdotto il c.d. **enoturismo**, definito dal [comma 502](#) come *“tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”*.

Per l’esercizio di tali attività il successivo [comma 503](#) ha previsto l’applicazione del **regime fiscale** delle attività agrituristiche di cui [all’articolo 5 L. 413/1991](#); tuttavia, per quanto riguarda l’imposizione **indiretta**, la regola del **comma 2**, si rende applicabile, per espressa previsione di legge, dai **solì produttori agricoli** di cui agli [articoli 295](#) e ss., Direttiva 2006/112/CE.

La norma correttamente limita l’applicazione del regime Iva previsto dalla L. 413/1991 ai soli soggetti che svolgono la loro *“attività nell’ambito di un’azienda agricola, silvicola o ittica”*.

Il regime, sulla falsariga di quanto stabilito per le prestazioni di servizi effettuate sempre dagli imprenditori agricoli, stabilisce una **detrazione** dell’imposta in una misura **forfettizzata** pari al **50%**; del resto, le attività svolte nel contesto dell’agriturismo, nonché dell’enoturismo, non rappresentano mai cessioni di beni ma prestazioni di servizio.

Tale è, quindi, il regime ordinario previsto al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi; tuttavia, ai sensi del **comma 3** dell’[articolo 5 L. 413/1991](#), è ammessa la **facoltà di non avvalersi** del regime di detrazione forfettizzata, con la **particolarità**, in questo caso, che come espressamente stabilito dalla norma, l’**opzione vincola** non solo ai fini Iva ma **anche** ai fini della determinazione del **reddito** (il regime previsto dal comma 1 dell’[articolo 5 L. 413/1991](#) prevede la determinazione del reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto dell’Iva, il coefficiente di redditività del 25%).

Per effetto della riforma del **regime opzionale**, realizzata a mezzo del D.Lgs. 442/1997, è

previsto che l'opzione e la revoca si desumono da **comportamenti concludenti** o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. In senso pressoché unanime anche la Corte di Cassazione.

Ne deriva che il contribuente, nel caso in cui ometta di indicare l'opzione in sede di dichiarazione annuale Iva o, ove non prevista, di dichiarazione dei redditi (in tal caso si deve allegare al modello Redditi il quadro VO), non decadrà dalla scelta effettuata ma sarà passibile di una **sanzione amministrativa**, prevista dall'[articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#), **compresa tra 250 e 2.000 euro**.

In ragione dell'entrata in vigore del regime dell'enoturismo a decorrere dal 2019, quest'anno, nella dichiarazione Iva 2023, **debutta** nel **rigo VO35** della sezione 3, la **casella 2**, che deve essere fleggata da parte delle imprese agricole esercenti anche l'attività enoturistica che nel 2022 optano per la revoca dell'applicazione del regime Iva ordinario. Si ricorda, infatti, che l'opzione vincola per un triennio.

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'Iva che delle imposte sui redditi	
VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'Iva e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
VO35 ATTIVITÀ ENOTURISTICA Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO36 ATTIVITÀ OLEOTURISTICA Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>

Al contrario, la casella 1 dovrà essere fleggata nel caso in cui si sia deciso di optare per la **detrazione dell'Iva secondo le regole ordinarie**.

Il successivo **rigo VO36** riguarda, invece, le imprese agricole che svolgono l'**attività oleoturistica**, introdotta dal Legislatore, con la Legge di Bilancio per il 2020 e, più precisamente, l'[articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019](#) e definita come *"tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione"*.

Anche per tali attività, infatti, per espressa previsione normativa, si rendono applicabili, da un punto di vista fiscale, le **regole di cui all'[articolo 5 L. 413/1991](#)**.

In questo caso, è **presente esclusivamente la casella 1** che dovrà essere fleggata da coloro che hanno optato per la detrazione dell'Iva, nonché per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'Iva che delle imposte sui redditi	
VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'Iva e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
VO35 ATTIVITÀ ENOTURISTICA Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017)	Opzione 1 <input type="checkbox"/> Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO36 ATTIVITÀ OLEOTURISTICA Determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>